

ri»¹²⁵. Secondo Bianca l'esercizio di attività d'impresa in via principale preclude il riconoscimento, per le fondazioni riconosciute comporta violazione dello statuto, con conseguente responsabilità personale e illimitata degli amministratori, e assoggettamento alla disciplina dell'impresa commerciale e del fallimento. L'Autore ammette per contro l'esercizio di attività imprenditoriale in via strumentale, al fine di procurarsi i mezzi necessari per il perseguimento dello scopo.

L'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza ammette l'esercizio di attività d'impresa¹²⁶. Lo scopo di lucro non è infatti previsto fra i connotati della figura giuridica dell'imprenditore (art. 2082 c. c.) e la forma societaria, considerata attività essenzialmente lucrativa, non è l'unica che l'attività d'impresa può assumere. A seguito della riforma societaria, peraltro, lo scopo di dividere gli utili può non essere ritenuto elemento causale delle società, stante l'ammissibilità di società prive di tale scopo.

I requisiti richiesti in capo all'imprenditore (figura cui si ricorre in mancanza di una definizione normativa dell'impresa) consistono in «professionalità, organizzazione, natura economica dell'attività»¹²⁷, mentre lo scopo di lucro è ritenuto non essenziale in quanto attinente

¹²⁵ C. M. Bianca, cit. a nota 8, pp. 344-45. La tesi è altresì sostenuta da G. Ragusa Maggiore, «L'impresa nell'associazione, nella fondazione e nella cooperativa», in *Vita notarile*, 1981, p. 421, che sostiene che una fondazione che esercita vera e propria attività commerciale non può essere considerata fondazione; A. Arena, *Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito*, lezioni, Milano, 1956, pp. 43 sgg.; P. Zanelli, «Oggetto sociale e attività economica nella società e nell'associazione», in *Le società*, 1961, pp. 385 sgg. e p. 394; A. Predieri, *Appunti e proposte per una disciplina delle fondazioni ed enti privati con scopi culturali*, Milano, 1966, p. 18, nota 4, dell'estratto. Peraltro in saggio relativo ad associazioni ma ritenuto da autorevole dottrina (Costi) estensibile, per questi aspetti, alle fondazioni, Zanelli rileva che un ente svolgente attività economica non potrebbe essere riconosciuto. G. Palermo, *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalla società. Atti di un convegno della Scuola di Notariato di Roma*, Milano, 1990, p. 171, rileva che il controllo sulle fondazioni riguarda solo i profili istituzionali dell'attività.

¹²⁶ Tra gli Autori favorevoli all'esercizio di attività imprenditoriale da parte della fondazione: R. Costi, cit. a nota 74; F. Galgano, cit. a nota 27, p. 6; M. V. De Giorgi, «Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali», in *Rivista di diritto civile*, I, 1999, p. 305.

¹²⁷ Cass., Sez. L, 28.8.2003, n. 12634.